

Capitolare di Quierzy (9-10)

Con questo capitolare dell'877, Carlo il Calvo intendeva tutelare i diritti del sovrano e dare garanzie a coloro che stavano per intraprendere con lui una campagna militare. Alcuni articoli mostrano che il potere centrale si stava logorando, perché fra carica pubblica e beneficio privato si creava sovente una pericolosa confusione. Anche se questo documento non autorizza esplicitamente la trasmissione ereditaria dei feudi, rende però evidente che tale consuetudine era ormai diffusa.

9. Se muore un conte, il cui figlio è con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli, scelga fra coloro che gli furono più intimi e più vicini colui che con i ministeriali della stessa contea e con il vescovo dovrà amministrare la contea predetta, fino a quando noi non ne saremo informati. Se invece avrà un figlio in età minore, questi, insieme con i ministeriali della contea e con il vescovo della diocesi in cui essa si trova, amministrerà la contea stessa, finché di questo non giunga a noi notizia. Se però non ha figli, nostro figlio, unitamente con gli altri nostri fedeli, scelga chi deve amministrare la contea insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo, finché non giungano i nostri comandi. E a questo riguardo nessuno abbia a risentirsi se daremo la contea a chi crederemo opportuno, e non a colui che nell'intervallo l'ha governata. Analogamente si farà per i nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente comandiamo che gli abati e i conti o anche gli altri fedeli nostri cerchino di seguire le stesse norme verso i loro vassalli. I vescovi e il conte più vicino curino, tanto per i vescovadi che per le abbazie, che alcuno non sottragga le cose o i beni delle chiese, e che nessuno impedisca che ad esse si facciano donazioni. Se alcuno oserà farlo paghi secondo le leggi umane, e quindi secondo le leggi ecclesiastiche dia riparazione alla chiesa che avrà danneggiato e paghi a noi una multa grave, secondo la misura della colpa e come a noi piacerà.

10. Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, per amor di Dio e per amor nostro, vorrà rinunciare al secolo¹ e avrà un figlio o parente che possa giovare allo Stato, gli sia data facoltà di trasferirgli le sue cariche, secondo che giudicherà meglio. E se vorrà vivere in pace nel suo allodio [terra posseduta in libera proprietà] nessuno osi cercare di impedirglielo, e null'altro gli si chieda che di essere pronto alla difesa della patria.

Trad. P. Vaccari, *Leggi e consuetudini feudali*, Marzorati, Milano 1947

(da https://online.scuola.zanichelli.it/lineamentidistoria-files/Vol_2/PDF_testimoni/LdS2_Quierzy.pdf)

¹ Rinunciare al secolo: scegliere la vita ecclesiastica